

COMUNE DI OSCO

REGOLAMENTO

AZIENDA

ACQUA

POTABILE

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'AZIENDA

Il Comune di Osco, e per esso il Municipio, assume il servizio di erogazione dell'acqua potabile per Osco e rispettive frazioni istituendo l'Azienda Acqua Potabile (in seguito denominata Azienda), secondo le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del presente Regolamento.

Art. 2 SCOPO

L'azienda provvede direttamente al servizio e alla distribuzione dell'acqua potabile per uso pubblico, privato e artigianale **nel comprensorio di distribuzione, il cui perimetro coincide con quello delle zone edilizie**, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 ORGANI DELL'AZIENDA

Gli organi dell'Azienda sono:

- l'Assemblea comunale
- il Municipio
- la Commissione della Gestione

Art. 4 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE

- Adotta il Regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo nelle date previste per le sedute comunali ordinarie
- delibera su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione e le modificazioni dell'impianto
- autorizza il Municipio (Azienda) a stare eventualmente in causa ed a promuovere azioni giudiziarie
- all'Assemblea comunale sono inoltre riservati gli altri attributi previsti dalla legge.

Art. 5 COMPETENZE DEL MUNICIPIO

- Rappresenta l'Azienda di fronte all'utenza ed è responsabile dell'amministrazione
- presenta il preventivo ed il consuntivo annuale dell'Azienda
- propone la costruzione di nuove opere ed il relativo finanziamento
- delibera sugli appalti e forniture
- dà la concessione e stipula i contratti d'abbonamento

- stabilisce eventuali multe e ordina la sospensione della fornitura di acqua in casi estremi.

Art. 6 COMMISSIONE DELLA GESTIONE

La Commissione comunale della gestione funge da commissione di revisione con tutte le competenze e gli attributi conferiti dalla legge.

Art. 7 GESTIONE DELL'AZIENDA

Il Municipio amministra l'Azienda a norma della legge per le aziende municipalizzate, della LOC, e del presente regolamento.

La gestione contabile è tenuta di regola dal segretario comunale, completamente separata dall'amministrazione comunale, con bilancio separato. L'azienda versa al Comune un contributo per le spese amministrative.

Art. 8 DIRETTIVE CONTABILI

I proventi dell'Azienda sono destinati:

- al pagamento delle annuali spese d'esercizio
- al pagamento di eventuali interessi e ammortamenti di debiti aziendali
- eventuali eccedenze attive saranno devolute al fondo di riserva per eventuali modifiche, ampliamenti o sostituzioni dell'impianto.

Art. 9 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

L'acqua potabile è concessa in uso e godimento ad ogni fuoco situato sul percorso della rete di distribuzione dell'Azienda alle condizioni precisate nel presente regolamento.

L'estensione della condotta principale nella zona urbanizzata è a carico dell'Azienda. Le derivazioni sono a carico degli utenti.

Dal punto di vista tecnico valgono le direttive della Società Svizzera Industria Gas e Acqua (SSIGA).

Art. 10 CONSUMO VIETATO

Nessun getto d'acqua può servire a scopo diverso da quello riconosciuto dall'Azienda e per il quale viene pagata la relativa tassa.

È severamente vietato lasciar defluire l'acqua senza uno scopo plausibile.

Art. 11 EROGAZIONI PUBBLICHE

Le fontane e abbeveratoi pubblici possono venire usati esclusivamente per attingervi acqua a scopo domestico e per abbeverarvi il bestiame.

È vietato inquinare l'acqua degli stessi.

Art. 12 IDRANTI

Gli idranti, posati nei diversi punti della rete di distribuzione, vengono usati esclusivamente dal corpo pompieri.

Eccezionalmente l'Azienda può concedere un uso diverso per scopi pubblici.

Art. 13 INTERRUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

L'eventuale sospensione dell'erogazione, dipendente dal servizio di manutenzione o da modifica degli impianti o da cause di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretendere alcun indennizzo.

Le eventuali interruzioni saranno preavvisate agli utenti.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità né accorda riduzioni per le interruzioni temporanee causate da forza maggiore.

Art. 14 SORVEGLIANZA E MULTE

Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere alle proprietà private, dove esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllarne il funzionamento e controllare se gli abbonamenti sono in consonanza al presente regolamento e ciò alla presenza dell'abbonato stesso.

Verificandosi il caso che detti apparecchi di deflusso, non confacenti, causino uno spreco d'acqua verranno riparati a spese dell'abbonato.

Chi utilizza l'acqua per altri scopi che non siano per usi personali o per altri usi specificati nel presente regolamento è passabile di multa.

Art. 15 CONCESSIONE

Tutti i nuovi impianti, come pure tutte le modifiche di quelli esistenti sia interni che esterni, devono essere autorizzati in forma scritta dal Municipio.

Art. 16 DOMANDE DI CONCESSIONE

La domanda di concessione per un nuovo impianto deve essere inoltrata al Municipio dal proprietario dello stabile o del terreno almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri l'accordo per il passaggio della condotta.

Art. 17 PRIORITÀ DELLE CONCESSIONI

Le concessioni dell'acqua potabile per uso domestico avranno il diritto di preferenza su qualsiasi altra concessione.

Di regola è concesso un solo attacco per proprietà.

Art. 18 CONCESSIONI PROVVISORIE

Allacciamenti per uso temporaneo (cantieri edili ed altre attività) devono essere preventivamente richiesti all'Azienda.

Il Municipio, esaminato l'entità del problema, deciderà di volta in volta sulla tassa da applicare.

Art. 19 SARACINESCHE

Ogni chiusura o apertura delle apposite saracinesche deve essere di esclusiva competenza dell'incaricato dell'Azienda.

Art. 20 SOSTITUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Qualora, su domanda di un utente, occorresse modificare la presa d'acqua alla condotta principale e relativa condotta d'adduzione allo stabile privato l'intera spesa sarà a carico del richiedente.

Se si dovesse sostituire parte della condotta principale, gli allacciamenti alle condotte private saranno a carico dell'Azienda.

Art. 21 INSTALLAZIONI PRIVATE

L'installazione privata ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale ed è attuata a cura e spese dell'abbonato.

Deve essere eseguita solo da installatori autorizzati e l'ultimazione dei lavori deve essere notificata al Municipio.

In caso di rotture l'abbonato dovrà avvertire l'Azienda e provvedere alla riparazione per quanto concerne la condotta privata.

L'ultimazione dei lavori deve essere notificata.

Art. 22 LIMITAZIONE DI FORNITURA

L'Azienda potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari:

riempimento delle piscine, innaffiamento degli orti, prati verdi, giardini, ecc.

acqua per usi industriali, agricoli, commerciali, e ciò senza che l'utente abbia il diritto ad alcun risarcimento.

Art. 23 ABBONAMENTI

Per ogni proprietà a cui è concesso l'uso dell'acqua il proprietario stipulerà con l'Azienda un contratto di abbonamento valevole un anno rinnovabile tacitamente di anno in anno se non viene disdetto da una delle parti entro il primo dicembre di ogni anno.

Le prescrizioni e le tariffe del presente regolamento e dell'ordinanza municipale, fanno parte integrante del contratto e l'abbonato ne riconosce la validità ad ogni effetto di legge. I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda indicando il nuovo proprietario e la data del trapasso.

Il vecchio proprietario resta garante nei confronti dell'Azienda per il pagamento del canone annuale fino alla sua scadenza.

Gli eredi ed i successori degli abbonati subentrano nei diritti e negli oneri derivanti dalla concessione.

Art. 24 FORNITURA DI ACQUA

Di regola e fino a quando la disponibilità di acqua lo consente la fornitura viene fatta a deflusso illimitato e senza misurazione per tutti quegli allacciamenti che si può dedurre a priori abbiano un regolare e giudizioso consumo d'acqua.

Art. 25 PISCINE

L'alimentazione delle piscine con acqua potabile potrà essere concessa previa comunicazione al Municipio, che ne stabilirà le modalità di riempimento solo se per le stesse è previsto un trattamento dell'acqua.

Art. 26 TASSE DI ALLACCIAMENTO E DI UTILIZZAZIONE

A) **Tassa di allacciamento**: per l'allacciamento all'acquedotto e alle relative installazioni è prelevata una tassa d'allacciamento unica. La tassa di allacciamento corrisponde al 3% del valore di stima ufficiale dell'immobile, con un minimo di fr. 600.00. La tassa è prelevata anticipatamente, mentre il conguaglio è prelevato a stima ultimata.

B) **Le tasse di utilizzazione** sono suddivise in tassa di base e in tassa d'uso. Sono obbligati al pagamento della tassa di utilizzazione tutti gli utenti. Le tasse sono prelevate presso il proprietario del relativo stabile, rispettivamente all'amministrazione della proprietà.

Il Municipio è autorità competente per determinare e applicare le relative tasse di utilizzazione che sono fissate dal seguente tariffario:

Tassa base:

		Minimo	Massimo
Economie domestiche con 1 persona	fr.	50.00	100.00
Economie domestiche con 2 o più persone	fr.	80.00	160.00
Abitazioni ai monti	fr.	40.00	80.00
Aziende agricole	fr.	40.00	80.00
Bar, Alberghi, Ristoranti	fr.	120.00	240.00
Officine, Artigiani	fr.	80.00	160.00

Tasse d'uso:

		Minimo	Massimo
Economie domestiche con 1 persona	fr.	40.00	80.00
Economie domestiche con 2 o più persone	fr.	60.00	120.00

Abitazioni ai monti	fr.	40.00	80.00
Aziende agricole	fr.	40.00	80.00
Bar, Alberghi, Ristoranti	fr.	80.00	160.00
Officine, Artigiani	fr.	60.00	120.00

Il Municipio, mediante Ordinanza, fisserà ogni anno le tasse di utilizzazione.

C) Tassa per uso temporaneo e usi particolari: la presente tassa è applicabile alle installazioni temporanee ed in particolare per la fornitura di acqua ai cantieri, nonché per usi particolari.

Base di calcolo:

1. per nuove costruzioni
fr. 0.20 per m3 SIA
Tassa minima fr. 60.00
2. per demolizioni
fr. 0.10 per m3 SIA
Tassa minima fr. 30.00
3. tassa per usi particolari: in relazione ad ogni singolo caso il Municipio fisserà la tassa.

Il debitore della tassa (C) verso l'Azienda è l'impresa di costruzioni, subordinatamente il proprietario del fondo.

Le tasse (A, B, e C) devono essere pagate entro un mese dell'emissione della relativa polizza.

Art. 27 INDENNITÀ E MANSIONI

Segretario:

Esegue tutti i lavori di segretariato e contabilità, compreso controllo abbonati e percepisce una retribuzione annua stabilita dal Municipio.

Sorvegliante:

- provvede alla manutenzione ed alla pulizia ordinaria dell'impianto (prese, serbatoio, condotte, idranti, fontane, ecc.)
- sorveglia la regolare distribuzione dell'acqua
- propone al Municipio l'esecuzione delle necessarie riparazioni e migliorie
- provvede alla vuotatura, almeno due volte all'anno, del serbatoio e del bacino di presa
- denuncia la manomissione e guasti agli impianti
- tiene un apposito registro delle ispezioni eseguite, da mettere a disposizione del Municipio e degli incaricati comunali e cantonali di sorveglianza sugli acquedotti
- provvede alla misurazione periodica delle sorgenti, prescritta dalla legge
- avvisa a domicilio gli utenti in caso della sospensione della fornitura dell'acqua
- percepisce una retribuzione stabilita dal Municipio.

Art. 28 INFRAZIONI

Ogni infrazione al presente regolamento viene punita dal Municipio:

- con una multa da Fr. 100.— a fr. 1'000.—
- in casi gravi con la denuncia alle autorità competenti
- è riservata l'azione di risarcimento danni.

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Municipio, dell'Assemblea comunale e del Dipartimento competente ed abroga e sostituisce quello del 1976 ed ogni altra disposizione vigente contraria od incompatibile.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale no. 127/2001 del 21 giugno 2001.
Art. 26 approvato dall'assemblea del 7 giugno 2002 e dal Dipartimento competente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: